

Scuola e abusi...perché nessuna sanzione?

Risposta del 24 gennaio 2022 all'interpellanza presentata il 3 gennaio 2022 da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

LEPORI SERGI A. - Mi attengo al testo dell'interpellanza. Segnalo che nel frattempo mi sono giunte alcune lettere che confermano quanto scritto nel nostro atto parlamentare. Mi permetto di leggervene una: *«Abbiamo appreso a mezzo stampa che il 3 gennaio 2022 avete inoltrato un'interpellanza al Consiglio di Stato per far luce sul caso di un docente ultracinquantenne che avrebbe avuto una relazione con una sua allieva minorenni di 16 anni. Il docente in questione è recidivo. Circa una quindicina di anni fa ha avuto una relazione con una nostra compagna di classe [c'è anche il nome di questa persona che ovviamente non dirò] all'epoca dei fatti minorenni. Il docente in questione insegnava alla scuola Steiner di Origgio. La Scuola Steiner lo ha licenziato e lui è andato a convivere con questa nostra compagna che lo ha mollato dopo qualche anno poiché il professore, tra gli altri suoi vizi, aveva anche quello di alzare il gomito. Il lupo perde il pelo ma non il vizio; una scuola lo licenzia e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) lo assume e poi lo trasferisce. Il DECS e la direzione dell'Istituto superiore dal quale è stato trasferito erano al corrente del precedente della scuola Steiner? Perché nessuno gli toglie la patente di insegnante? Chi lo protegge? Cordiali saluti»*

Ora, so bene che non potete rispondere a queste domande, ma credo che questa lettera, che mi è giunta questa mattina, getti un'ulteriore ombra su questa vicenda.

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Per quanto riguarda le segnalazioni ricevute dalla deputata Arigoni Zürcher, noi non disponiamo di documentazione al riguardo. Sarebbe utile che chi ha trasmesso le informazioni alla deputata Lepori Sergi le mandasse anche a noi per poterle considerare. Quindi, se la deputata ci trasmette lo scritto o segnala a chi di dovere di trasmettercelo, ben volentieri lo considereremo.

In merito invece alla vicenda che ci interessa, ricordo che si parla di una relazione tra un docente di una certa età (diciamo così) e una ragazza sedicenne che è stata sua allieva, ma che, dagli accertamenti eseguiti in seguito, ha tenuto questa relazione quando non lo era più.

1. *Conferma la vicenda e il suo sviluppo nel modo in cui, a grandi linee, abbiamo richiamato nelle considerazioni iniziali?*

La relazione è confermata. Dalle valutazioni della Magistratura, e tornerò dopo su questo punto, si è trattato di una relazione del tutto consensuale che è avvenuta quando questa ragazza non era più allieva del docente e l'età era superiore a 16 anni. Dal profilo penale non sussiste alcun reato ed è quello che è stato constatato dal Ministero pubblico.

2. *La decisione di non sanzionare il docente è avvenuta con il consenso dei capisezione di riferimento e/o dei direttori degli istituti, oppure su decisione della direzione del Dipartimento?*

La questione è stata sopposta alla mia attenzione e ho dovuto occuparmene io.

3. *Per quali ragioni di fondo si è optato per un semplice trasferimento e non sono stati presi provvedimenti di ordine disciplinare di alcun genere?*

Si è optato per un semplice trasferimento perchè il reato non sussiste per le ragioni che il Ministero pubblico ha accertato. Nel decreto di abbandono del 2 dicembre 2021, che ripercorre la vicenda, si sottolinea il consenso e si evidenzia che seppur biasimevole, la questione non può essere ascritta a reato penale. Ora, fino al 1° gennaio 2022 non disponevamo di nessun tipo di indicazione deontologica – e sicuramente questa era una lacuna – che stabilisse che questo tipo di relazione fosse al di fuori di quello che è consentito. Lo possiamo pensare moralmente – e io lo penso come sicuramente tanti altri – ma giuridicamente si tratta di una relazione consensuale tra persone che hanno il diritto di averla. Di conseguenza noi non avevamo gli strumenti giuridici per poter agire se non spostando la persona; alla quale abbiamo anche chiesto di lasciare la carica, ma che ha rifiutato per ragioni sue. Noi non abbiamo potuto fare altro che agire come fatto.

Anche da questa vicenda deriva l'introduzione nel nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione cantonale" di norme specifiche concernenti le relazioni intime con utenti, allievi, stagiaires, apprendisti che sono state definite inappropriate, se coinvolgono persone maggiorenni, e non consentite, al di là della questione penale, se coinvolgono persone minorenni. Ovviamente stiamo sempre parlando di relazioni consensuali al di sopra dei 16 anni perché quelle non consensuali e sotto i 16 anni sono oggetto di diritto penale e al di sopra dei 16 anni perché, evidentemente, sotto i 16 anni si attiva il diritto penale. Quindi noi non avevamo altra scelta che optare per uno spostamento del docente in questione.

4. *Trattandosi di una questione che ha anche implicazioni di ordine penale, il DECS ha informato la Magistratura?*

La Magistratura è stata informata per altri canali e noi abbiamo chiesto di poter avere accesso agli atti ottenendo copia del decreto di abbandono di cui parlavo prima.

5. *Sono stati approntati provvedimenti affinché il docente, che ha ancora a che fare quotidianamente con ragazze molto giovani, non ripeta tale comportamento? Se sì, quali? Se no, perché?*

Il docente non ha più a che fare con questa allieva. Insegna in un altro istituto ed è naturalmente guardato con particolare accuratezza. Oggi, il "Codice di comportamento" che abbiamo definito ci permetterebbe di agire in maniera diversa rispetto a quanto fatto in precedenza.

6. *Non crede che sarebbe finalmente arrivato il momento di stilare delle linee guida specifiche su questi temi che permettano di tutelare tutte e tutti coloro che in qualche modo vengono toccate/i da comportamenti che ledono la salute (mentale o fisica) e di sanzionare i responsabili di questi atti?*

Come appena detto, il "Codice di comportamento" ha introdotto nuovi elementi deontologici che ci permettono di intervenire fattivamente in un ambito in cui la libertà personale è comunque largamente protetta e in cui è difficile intervenire sulla base di considerazioni di tipo morale.

LEPORI SERGI A. - Non posso dichiararmi soddisfatta delle risposte. Potremmo disquisire a lungo sulla natura consensuale di questa come di altre relazioni (la questione veniva posta anche nel caso al centro della trattanda precedente). Al di là di questo, se effettivamente

questa persona non aveva fatto niente di sbagliato, mi chiedo però perché è stata spostata e perché adesso è sotto "vigilanza accresciuta"?
D'altro canto, prendo atto dell'adeguamento del "Codice di comportamento", anche se penso che non bisognasse aspettare questi fatti per capire che relazioni di questo tipo non sono appropriate.

Insoddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.